

Registrati |

Accedi

DIRITTO24

Newsletter
Mobile
Professioni e Imprese 24

CERCA

HOME CIVILE LAVORO PENALE AMMINISTRATIVO AVVOCATO D'AFFARI PRATICANTITutta
l'offerta -

Retroattiva la norma sulla incompatibilità tra sindaco e parlamentare

Avvocato Oreste Morcavallo, Presidente dell'Ordine avvocati di Cosenza | 29/04/2014 08:32

Tweet 0

Consiglia 0

0

La Corte d'Appello di Bari – 1^ Sezione civile (Presidente relatore Scalera) con sentenza n. 19/2014 depositata il 18.4.2014, accogliendo integralmente le tesi difensive svolte dagli avv.ti Oreste Morcavallo, Ulpiano Morcavallo e Mino Matassa, nell'interesse dell'on. Angelo Cera e del Comune di San Marco in Lamis (Fg), ha respinto l'appello proposto da alcuni consiglieri di minoranza e cittadini elettori del Comune di San Marco in Lamis, confermando l'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva reintegrato nelle funzioni di Sindaco di San Marco in Lamis l'on. Cera.

I FATTI. La vicenda trae origine dal Decreto Legge n. 138 del 13.8.2011, convertito in legge 148 del 14.9.2011 che all'art. 13 prevede che le cariche di deputato e senatore sono incompatibili con la carica di Sindaco di Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Versando l'on. Cera nella condizione di Sindaco di San Marco in Lamis (Fg) e di parlamentare eletto il 15.3. 2013, il Consiglio comunale di San Marco in Lamis lo dichiarava decaduto.

Conseguentemente con decreto del Presidente della Repubblica del 12.7.2013 veniva sciolto il Consiglio comunale del Comune di San Marco in Lamis.

Avverso al delibera di decadenza proponeva ricorso l'on. Cera ed un gruppo di cittadini – elettori difesi dagli avv.ti Oreste ed Ulpiano Morcavallo davanti al Tribunale di Foggia, territorialmente competente.

Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 6.12.2013, prendendo atto dell'entrata in vigore della legge 9.8.2013 n. 98 che all'art. 29 bis chiariva che le norme di incompatibilità non si applicava ai Comuni tra i 5.000 e 20.000 abitanti le cui elezioni si erano svolte prima dell'entrata in vigore della norma, accoglieva il ricorso e reintegrava l'on. Cera nelle funzioni.

Avverso l'ordinanza proponevano appello alla Corte di Appello di Bari alcuni consiglieri di minoranza e cittadini – elettori.

La Corte d'appello con la sentenza ora pubblicata ha definitivamente chiarito, con la prima decisione in Italia nella materia specifica, che la norma che salvaguarda i Comuni ed i Sindaci eletti prima dell'entrata in vigore della legge 148/11 ha una indubbia portata retroattiva perché <<regola quelle situazioni giuridiche che erano ancora in itinere all'atto della sua entrata in vigore>>. Per effetto di tale importante decisione il Sindaco ed il Consiglio resteranno in carica sino alla scadenza e l'on. Cera manterrà, pure, la carica di parlamentare.



CLICCA PER CONDIVIDERE



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Social Network

[Il dossier di Lex24 sul decreto attuativo dei parametri forensi](#)



SOCIAL CONDIVISI CLICK 10

Le nuove disposizioni di Banca d'Italia sui gruppi bancari

Il dossier di Lex24 sul decreto attuativo dei parametri forensi

Le opportunità per l'avvocato esperto in Corporate/ M&A

No all'utilizzo della Pec nel processo penale

Codici e Formule

Costituzione